TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Fallimentare

LUCCHINI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Giudice Delegato: Dott.sa Elisa Pinna
Commissari Straordinari: Prof. Luigi Balestra, Prof. Alberto Dell'Acqua

PROGETTO DI STATO PASSIVO
PER L'UDIENZA DI VERIFICA DEL 3 DICEMBRE 2026

CONCLUSIONI DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Piombino, 16 novembre 2026

	DOMANDE			CONCLUSIONI DEI COMMISSARI		
N.	CREDITORE	IMPORTO IN PRIVILEGIO	IMPORTO CHIROGRAFO	IMPORTO IN PRIVILEGIO	IMPORTO CHIROGRAFO	
TL14-01	**CAENARO DANIELA** **Erede ex dip. Fiorenzo Caenaro** Danni iure hereditatis trasmessi dal de cuius agli eredi e danno iure proprio da perdita del rapporto parentale	**€ 1.166.517,20** classificazione privilegiata ove ne ricorrano i presupposti e, in subordine, chirografaria		-	-	Con riferimento alla domanda di insinuazione al passivo avente ad oggetto un credito sorto anteriormente alla dichiarazione di apertura della procedura e, pertanto, da trattarsi alla stregua di un credito concorsuale, occorre rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche la domanda di ammissione al passivo proposta in via ultratardiva incontra un limite temporale, da individuarsi in un termine ragionevolmente contenuto, in ossequio al principio della ragionevole durata del procedimento (cfr., ex multis, Cass. civ., 7 marzo 2023, n. 6797). A ciò si aggiunga che l'ammissibilità della domanda ultratardiva è subordinata alla prova, da parte dell'istante, che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile. Nel caso di specie, a fronte del decesso del Sig. Fiorenzo Caenaro, avvenuto in data 29.11.2006, risulta che soltanto il 24 novembre 2022 sarebbe stata redatta una prima relazione medico-legale, volta a ricostruire la storia lavorativa del defunto e a individuare le asserite implicazioni eziopatogenetiche riconducibili all'esposizione a componenti siderurgiche presenti negli ambienti di lavoro nei quali lo stesso aveva prestato servizio. La domanda di insinuazione al passivo in esame viene, tuttavia, presentata a distanza di circa quattro anni da tale relazione e di quasi vent'anni dal decesso del Sig. Caenaro, senza che risulti adeguatamente chiarita la ragione per cui l'accertamento del credito non sia stato fatto valere in un momento anteriore. Né appare idonea a giustificare la tardività la successiva perizia del 12 dicembre 2025, anch'essa antecedente di oltre un anno rispetto alla presentazione della domanda, in assenza di elementi che consentano di individuare una causa non imputabile all'istante e di determinarne

						con precisione la cessazione. Alla luce di tali circostanze, <u>si propone, pertanto, di non ammettere il credito al passivo, in ragione dell'ingiustificata ultratardività della domanda e della mancata dimostrazione dei presupposti necessari per la sua ammissibilità.</u> In ogni caso, anche a prescindere dal profilo della tardività, la domanda di insinuazione presenta plurimi e autonomi profili di criticità, che si espongono di seguito: - insussistenza di adeguati elementi a sostegno del nesso eziologico professionale. Anzitutto, dalla stessa documentazione prodotta dalla parte istante emergerebbe che, al momento del decesso, la diagnosi di neoplasia polmonare non era stata ricondotta a un'ipotesi di eziopatogenesi professionale. Al contrario, la documentazione richiamata dalla stessa parte sembrerebbe individuare quale fattore di rischio rilevante l'abitudine tabagica del Sig. Caenaro, il quale peraltro lavorava come ingegnere addetto allo studio dei laminatoi. In particolare, nel documento n. 17 si riferisce che il medesimo fumava abitualmente circa trenta sigarette al giorno da quarant'anni. Tale circostanza, pur non essendo di per sé sufficiente a escludere un'eventuale eziologia professionale, evidenzia la necessità di una rigorosa dimostrazione del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta, la dedotta esposizione professionale e la patologia che ha condotto al decesso; - genericità della domanda e carenza di prova in ordine ai danni lamentati. La domanda risulta, inoltre, formulata in termini generici con riferimento all'individuazione e alla quantificazione dei pregiudizi asseritamente

						patiti dall'istante, ivi compreso il dedotto danno alla salute, senza un'adeguata allegazione degli elementi fattuali e documentali necessari a dimostrarne l'effettiva sussistenza, la natura e l'entità; - invalidità della procura alle liti. Da ultimo, si rileva un ulteriore profilo di criticità concernente la procura alle liti, la quale appare formulata in termini del tutto generici, senza recare un'indicazione sufficientemente specifica del procedimento cui si riferisce né consentire di individuare con chiarezza la parte nell'interesse della quale il mandato sarebbe stato conferito. Tale carenza impone di verificarne la validità e l'idoneità a legittimare la rappresentanza processuale nell'ambito del presente procedimento; - in ogni caso, difettano i presupposti per l'operatività del privilegio *ex* art.2751-bis, co. 1, n. 1 c.c.



Firmato digitalmente da:
DELL'ACQUA ALBERTO
Firmato il 16/11/2026 15:15
Seriale Certificato: 3332511
Valido dal 23/02/2024 al 23/02/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

LUIGI BALESTRA
16/11/2026 12:10:46 UTC+0100